

Allegato "A" all'Atto costitutivo in data 14-01-2002 -	
STATUTO	
DELLA "ASSOCIAZIONE BB.CC. ONLUS"	
ARTICOLO 1	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
1. E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE BB.CC. ONLUS", che assume la forma giuridica di associazione	
ONLUS, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ed u-	
tilizza tale definizione in tutti i suoi atti ufficiali.	
2. L'Associazione ha sede nel Comune di Venezia, Pione Zela-	
rino, Via Carpaccio n. 3/5.	
3. L'Associazione ha durata illimitata.	
ARTICOLO 2	
SCOPO - ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
1. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solida-	
rità sociale, non ha fini di lucro ed ha come oggetto la	
promozione, la valorizzazione e la tutela dei Beni e delle	
Attività Culturali ed Ambientali. E ciò svolgendo attività	
nell'ambito dei settori di cui all'art. 10 del Decreto Legi-	
slativo 4 dicembre 1997 n. 460 e sue modificazioni ed inte-	
grazioni, ed in particolare a titolo esemplificativo:	
- attività di analisi, ricerca, catalogazione, documentazione	
di tipo archeologico e storico, ed inoltre diffusione dei ri-	
sultati di tali attività con l'ausilio di strumenti, editoria-	
li e multimediali, realizzazione di mostre, ecc.;	

- promozione, creazione, avviamento e gestione di centri di	
documentazione e d'informazione, di attività e servizi cultu-	
rali e ricreativi, di biblioteche ed archivi;	
- promozione del turismo locale mediante la proposta di iti-	
nerari culturali, artistici, archeologico-naturalistici al-	
ternativi ai flussi consueti;	
- sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche culture-	
li, ambientali e sulle sicurezza nei luoghi di lavoro come	
musei, cantieri di restauro e tutti i siti culturali in gene-	
re;	
- consulenze tecnico-scientifiche e attività nel campo della	
tutela e della promozione Beni Culturali ed Ambientali;	
- attività di educazione e sensibilizzazione finalizzate al-	
la conoscenza ed alla tutela dell'ambiente e dei Beni Cultu-	
rali effettuata mediante la formazione professionale anche	
dei docenti scolastici e la promozione della organizzazione	
da parte di terzi di attività turistico-culturali a scopo di	
didattico e di sensibilizzazione;	
- partecipazione allo svolgimento di manifestazioni cultura-	
li, turistiche e ricreative, concorrendo alle loro progetta-	
zione e realizzazione;	
- formazione di corsi di istruzione tecnica mediante sussidi	
didattici e consulenze teorico-pratiche in settori diversifi-	
cati (architettura, design, archeologia, ricerca storica,	
pittura, scultura, fotografia, teatro, animazione, ecc.);	

- esercizio in via marginale di circoli, ritrovi ed attività affini, comunque senza fine di lucro, secondo la vigente leg-	
gi in materia e nel rispetto delle prescrizioni di carattere fiscale;	
- pubblicazione in proprio, acquisto, divulgazione e distribuzione di opere d'arte, fonografiche, audiovisive, multimediali, e di opere comunque di interesse culturale scientifico e storico.	
2. All'associazione è consentito:	
- svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni;	
- stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per la gestione, il restauro e la conservazione di beni immobili e mobili da utilizzare per i propri scopi statutari;	
- svolgere attività per loro natura accessorie a quelle istituzionali ed integrative delle stesse.	
3. In relazione alla divulgazione delle attività culturali e delle iniziative promosse, l'Associazione persegue le proprie finalità anche mediante sito Internet facente capo alla stessa, la cui realizzazione ed amministrazione promozionale può essere data in delega a soggetti terzi, anche per quanto riguarda la gestione dei servizi.	
ART. 3	
FINALITA' CULTURALE - SOLIDARISTICA	

1. L'Associazione opera nel generale interesse della cultura ed in definitiva della popolazione, senza perseguire scopi di guadagno personale.	
2. L'Associazione svolge la propria attività nei settori della promozione dei beni e delle attività culturali, della promozione del patrimonio e delle attività ambientali, imponendosi il rigoroso rispetto delle prescrizioni impartite per le ONLUS dal Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, che deve intendersi integralmente recepito per quanto di pertinente alla specificità dell'Associazione.	
3. La mancanza del fine di lucro non esclude che ai componenti del Consiglio direttivo, che svolgono a favore dell'Associazione uno specifico incarico professionale non rientrante negli ordinari compiti istituzionali loro attribuiti, possa essere erogato un equo compenso (la cui misura deve tuttavia essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci con delibera da adottarsi in conformità all'art. 9, comma 7, del presente Statuto e comunque entro i limiti imposti dalla legge per il Presidente del Collegio Sindacale delle Società per Azioni), oltre al rimborso delle spese sostenute. Le somme necessarie ad eventuali compensi rappresentano una voce del costo di produzione dell'attività istituzionale.	
ART. 4	
AMBITO TERRITORIALE	
1. L'associazione opera in ambito nazionale ed internazionale.	

ART. 5		
CONDIZIONI DI ESERCIZIO		
1. Le attività istituzionali sono subordinate - sotto la responsabilità del Consiglio direttivo e con elastico adattamento alle situazioni concrete - al rispetto delle seguenti condizioni di esercizio (da considerarsi alla stregua di linee-guida che l'Associazione è tenuta tendenzialmente a seguire):		
a) finanziamenti adeguati già presenti all'atto di approvare nuove iniziative in considerazione della mancanza di finalità lucrative nell'attività dell'Associazione;		
b) stipula di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile e di difesa legale per fatti comunque connessi alle attività espletate dall'Associazione;		
c) pianificazione per ogni esercizio di un programma annuale da approvarsi dall'Assemblea ordinaria dei soci, formato possibilmente da progetti specifici per singola attività o tipologie di attività, rimanendo stabilito che i progetti specifici, per essere presi in esame, devono riguardare sia l'aspetto operativo che l'aspetto finanziario, ed essere proposti da soci dell'Associazione; se proposti da terzi, i progetti di cui sopra devono avere il preventivo gradimento del Consiglio direttivo, da esprimersi con delibera ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto.		
ART. 6		

SOCI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE		
1. Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo e coloro che saranno ammessi a far parte della stessa dal Consiglio direttivo in quanto condividono gli scopi dell'Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.		
2. Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.		
3. Il Consiglio direttivo può nominare Benemeriti i soci che si siano particolarmente distinti per cariche ricoperte o per importanti risultati conseguiti in campo culturale, artistico, umanitario, od anche per elargizioni di particolare rilievo a favore dell'Associazione. Alla qualifica di solo Benemerito non corrisponde alcuna diversa disciplina del rapporto associativo.		
4. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo; tuttavia è in facoltà di ciascun socio recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione.		
5. Le quote e la qualità di socio sono intransferibili.		
6. L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio direttivo.		

	vo. l'esclusione del socio può essere altresì deliberata dal	
	Consiglio Direttivo in caso di mancato pagamento della quota	
	associativa annua di cui sopra.	
	7. I soci recedenti od esclusi e coloro che comunque abbiano	
	cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere	
	i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul	
	patrimonio dell'Associazione.	
	ART. 7	
	PATRIMONIO	
	1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:	
	- quote associative;	
	- liberalità di persone fisiche e giuridiche, private o pub-	
	bliche, commerciali o non lucrative;	
	- lasciti, donazioni, legati, contributi e sovvenzioni di	
	qualsiasi natura, a qualsiasi titolo pervenuti all'Associa-	
	zione;	
	- erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente de-	
	liberati dall'Amministrazione Centrale dello Stato, dalle Re-	
	gioni, da Enti locali e da altri Enti pubblici e/o privati;	
	- corrispettivi derivanti da convenzioni con utenti delle at-	
	tività istituzionali dell'Associazione;	
	- interessi attivi maturati sul patrimonio;	
	- corrispettivi derivanti da cessioni di beni o da prestazio-	
	ni di servizi effettuate dai soci in conformità all'oggetto	
	sociale;	

	- proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni in-	
	nerenti l'oggetto sociale, da sponsorizzazione e pubblicità	
	inerenti alle attività svolte;	
	- qualsiasi bene, mobile ed immobile, materiale ed immateriale,	
	le, pervenuta e/o acquisto dall'Associazione a qualsiasi ti-	
	colo;	
	- avanzi di lotterie, pesche di beneficenza e tombolate rego-	
	lamente autorizzate dall'autorità preposta per legge, se	
	consentito dalla vigente normativa;	
	- proventi derivanti da attività commerciali e produttive	
	marginali;	
	- contributi volontari erogati da aderenti all'Associazione o	
	da terzi in occasione di manifestazioni di ogni genere, se-	
	condo le modalità che stabilirà il Consiglio Direttivo.	
	ART. 8	
	ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	1. Sono organi dell'Associazione:	
	- l'Assemblea dei soci;	
	- il Consiglio direttivo;	
	- il Presidente;	
	- il Collegio dei Revisori.	
	ART. 9	
	ASSEMBLEA	
	1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 6	
	ed è ordinaria e straordinaria.	

Leg. A. M. M.
 Patrua Jovanin
 Collegio Revisori

1-	2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario od opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei soci.		
20-	3. All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:		
30-	- la relazione del Consiglio direttivo sull'andamento dell'Associazione;		
40-	- il bilancio dell'esercizio sociale.		
50-	L'assemblea delibera inoltre in merito:		
60-	- alla nomina del Consiglio direttivo;		
70-	- alla nomina del Collegio dei Revisori;		
80-	- ed altri argomenti che siano posti all'ordine del giorno.		
90-	L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto, nonché sullo scioglimento dell'Associazione.		
100-	4. Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera raccomandata A.R. o a mani fatte pervenire a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.		
110-	5. Ogni socio ha diritto ad un voto.		
120-	6. Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio conferendo ad esso delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di cinque soci.		
130-	7. In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea, sono adottate con la presenza della maggioranza dei soci ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In seconda convocazione le deliberazioni dell'Assemblea - da tenersi in un giorno diverso rispetto a quella di prima convocazione, da evidenziarsi nelle lettere di convocazione - sono prese a maggioranza dei presenti e sono valide purché gli intervenuti in Assemblea costituiscano almeno un terzo del soci.		
140-	8. Le deliberazioni di modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.		
150-	La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.		
160-	ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO		
170-	1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre a sei membri. Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.		
180-	2. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della		

	maggioranza dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.	
	3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano d'età.	
	4. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio direttivo decade dalla carica ed il Consiglio direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione. Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria dei soci, alla quale compie l'eventuale ratifica delle nomine con delibera da adottarsi in conformità all'art. 9, comma 7, del presente Statuto.	
	5. Al Consiglio direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri, rimanendo però stabilito che i poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio direttivo solo congiuntamente.	
	6. Il Consiglio direttivo in particolare:	
	- elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;	
	- stabilisce l'ammontare della quota associativa annua;	
	- delibera sull'ammissione ed sull'esclusione dei soci;	

	- predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.	
	ART. 11	
	PRESIDENTE	
	1. Il Consiglio direttivo nella prima riunione nomina il Presidente.	
	2. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi.	
	3. Il Presidente custodisce come e valori dell'Associazione, esegue ogni operazione di cassa con facoltà di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali, cura e tiene aggiornata la contabilità e in particolare il libro cassa; egli può comunque delegare tali compiti ad altro componente del Consiglio direttivo che assumerà le mansioni di Tesoriere delegato dell'Associazione, fermo restando che per le operazioni di prelievo su conti correnti bancari o postali è in ogni caso necessaria la firma congiunta del Tesoriere delegato e del Presidente.	
	4. Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle Assemblee e del libro dei verbali del Consiglio direttivo. Tutti i libri sociali, compreso il libro cassa, sono da viduarsi (nei casi imposti dalla legge) e possono essere in qualunque tempo consultati dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.	

struttura.	
5. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.	
ART. 14-	
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
1. L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni.	
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo, i liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dall'Assemblea e sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 130, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.	
ART. 15-	
COLLEGIO DEI REVISORI	
1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall'Assemblea, la quale designa anche il Presidente.	
2. Il Collegio dei Revisori, i cui membri vengono scelti tra persone prive di rapporti di parentela o di lavoro con i componenti del Consiglio direttivo, deve essere composto da persone dotate di specifica professionalità e con spiccato interesse	

resse per i fini istituzionali dell'Associazione.	
3. Il Collegio dei Revisori:	
esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce in Assemblea, alla quale è tenuto in particolare a presentare apposita relazione scritta sul bilancio di esercizio (la cui bozza deve essere messa a disposizione del Collegio con la massima tempestività);	
può prendere conoscenza di tutte le documentazioni dell'Associazione (che devono essere messe a disposizione del Collegio anche a semplice richiesta verbale);	
può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo (nella cui convocazione deve essere avvisato alla pari dei componenti del Consiglio stesso).	
4. L'istituzione del Collegio dei Revisori è condizionata al superamento dei limiti previsti, in relazione ai proventi dell'Associazione, dall'art. 25, comma 1, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460; il Collegio dei Revisori potrà essere istituito, anche in mancanza di detto superamento, ove ne sia ravvisata l'opportunità con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci.	
ART. 16-	
NORME APPLICABILI	
2. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del libro I, titolo II, del Codice Civile, nonché quelle previste dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.	

Luigi A. Marchi
Roberto D'Amico
Collegio Revisori

zient ONLUS.

Prof. M. A. A. A.

۴

14
Laporia Journal College Pruning

~~Luigi De Mando~~